

Comune di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- estratto dal processo verbale -

**Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO "VILLA DUPOUY - LOCALITA' L'ONGRILLI MONTEROTONDO".
CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE PERVENUTA. APPROVAZIONE.**

N. 33 del 24 febbraio 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 15.05 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza della Presidente Giovanna Cepparello, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria.

All'appello hanno risposto i seguenti Consiglieri:

COMPONENTI N. 33

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
1- Nogarín Filippo(Sindaco)		X	18- Grillotti Giuseppe	X	
2- Bastone Francesco	X		19- Marchetti Edoardo	X	
3- Fuoti Giovanni	X		20- Meschinelli Nicola	X	
4- La Fauci Corrado		X	21- Galigani Marco	X	
5- Sarais Valter	X		22- Ruggeri Marco		X
6- Mileti Maria Cristina	X		23- De Filicaia Jari	X	
7- Rossi Alessandra	X		24- Martelli Marco	X	
8- Galli Daniele	X		25- Bini Cristina	X	
9- Barbieri Mirko	X		26- Ciampini Alessio		X
10- Esposito Daniele		X	27- Ria Monica	X	
11- Simoncini Serena		X	28- Caruso Pietro	X	
12- Pecoretti Sandra	X		29- Amato Elisa	X	
13- Agen Federico	X		30- Raspanti Andrea	X	
14- Batini Alessio	X		31- Cepparello Giovanna	X	
15- Mazzacca Alessandro	X		32- Bruciati Marco	X	
16- Lenzi Barbara	X		33- Cannito Marco		X
17- Vitiello Giuseppe		X			
			totale	25	8

Assiste la Vice Segretario Generale Dr.ssa Graziella Launaro.

La Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i Sigg.: Agen, Raspanti e Martelli.

OMISSIS

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO "VILLA DUPOUY – LOC. L'ONGRILLI MONTEROTONDO". CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE PERVENUTA. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con propria deliberazione C.C. n. 142 del 13.10.2014 è stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico avente ad oggetto la nuova pianificazione dell'area sita sul colle di Monterotondo in località L'Ongrilli su cui sorgono i ruderi della Villa denominata Dupouy, area ormai priva di disciplina urbanistica essendo decadute le previsioni urbanistiche ai sensi dell'art. 55 – comma 5 – della L.R. n. 1/2005 (ora art. 95 – comma 10 – L.R. n. 65/2014);

il provvedimento adottato è stato trasmesso alla Regione e alla Provincia, reso noto tramite manifesti e l'avviso di deposito del provvedimento adottato è stato pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 17– L.R. n.1/2005;

a seguito della pubblicazione è pervenuta nei termini di legge un'osservazione, da parte della proprietà dell'area su cui sorgono i ruderi della villa, con la quale si chiede che la Villa Dupouy venga classificata in uno dei gruppi di edifici previsti e disciplinati dall'art. 7 NN.TT.A. del R.U., al fine di poterla ristrutturare, dal momento che detta norma non classifica gli edifici allo stato di rudere;

Tutto ciò premesso:

visti gli atti sopra richiamati;

preso atto dell'osservazione pervenuta (**ALL.A**);

visto il rapp. n. 10954/2015 e la relativa decisione G.C. n. 31 del 10.2.2015 e ritenuto di condividerne i contenuti;

ritenuto, pertanto, di controdedurre all'osservazione presentata nei seguenti termini: la richiesta dell'osservante non risulta pertinente, poiché lo scopo della variante adottata è quello di imprimere una disciplina urbanistica ad un'area che ne risulta priva essendo decorsi cinque anni dall'approvazione del R.U. (avvenuta nel 1999) senza che sia intervenuto l'esproprio; del resto l'area oggetto di variante non coincide esclusivamente con l'area occupata dai resti della villa, ma comprende tutta la collina di Monterotondo; conseguentemente, la disciplina urbanistica individuata tiene conto della destinazione urbanistica delle aree limitrofe aventi le medesime caratteristiche, né tale scelta pianificatoria risulta contestata dall'osservante; l'eventuale ricostruzione del "rudere" risulta subordinata alla verifica di presupposti previsti da specifiche norme di legge in materia edilizia ma che non attengono alle scelte di pianificazione compiute con il provvedimento di cui si discute, la cui finalità, si ribadisce, è quella di conferire ad una porzione del territorio una disciplina urbanistica coerente con le caratteristiche morfologiche dell'area e con il contesto ambientale di riferimento; **si rigetta**, pertanto, **l'osservazione** presentata;

visto il Piano Strutturale e considerato che la variante al R.U. è ad esso conforme;

visto il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale, adottato con D.C.R. n. 58 del

2.7.2014 e considerato che la variante al Regolamento Urbanistico è ad esso conforme;

vista la L.R. n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" (che ha abrogato la L.R. n. 1/2005 "Norme per il governo del territorio") ed in particolare il Titolo IX "Disposizioni transitorie e finali";

dato atto del deposito n. 2030 in data 2.10.2014 presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile delle indagini geologico- tecniche nonché delle certificazioni richieste ai sensi delle disposizioni del comma 3 dell'art. 62 L.R. n. 1/2005 e dell'archiviazione della relativa pratica a seguito di esito positivo del controllo, come comunicato dall'UTGC con nota assunta al prot. n. 106418/2014;

visto il provvedimento n. 641 del 3.2.2015 – allegato parte integrante - e preso quindi atto che a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010 l'Autorità Competente ha disposto l'esclusione dell'atto di governo dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica con le prescrizioni contenute nel dispositivo del provvedimento citato (**ALL. 4**);

visto il rapporto del Garante della Comunicazione, allegato al presente atto per formarne parte integrante (**ALL.2**);

vista la certificazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 65/2014 (già art. 16 della L.R. n. 1/2005) – allegata al presente atto per formarne parte integrante (**ALL.3**);

ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, di cui all'**allegato n. 1**, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

ritenuto opportuno, pertanto, approvare la variante al R.U. denominata "Villa Dupouy- Loc. l'Ongrilli Monterotondo", secondo gli elaborati predisposti dall'U. Pianificazione e Programmazione Urbanistica,

D E L I B E R A

per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate,

1. di respingere l'osservazione n. prot. 112385 del 26.11.2014 presentata dalla proprietà dell'area;

2. di approvare la variante al R.U. denominata "Villa Dupouy- Loc. l'Ongrilli Monterotondo", predisposta dall'U. Pianificazione e Programmazione Urbanistica e costituita dai seguenti elaborati:

Elaborato di variante (**ALL.B**)

Relazione geologica (**ALL.C**)

Analisi e valutazione (**ALL.D**)

3. di dare atto della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e che l'Autorità competente con provvedimento n. 641 del 3.2.2015 – allegato parte integrante del presente atto (**ALL.4**) – ha disposto l'esclusione dalla procedura di VAS della variante di cui al precedente punto 2 con le prescrizioni contenute nel dispositivo del provvedimento di esclusione, che qui si intendono integralmente richiamate.

La Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di delibera.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 33
- Componenti presenti n. 17 (Agen, Barbieri, Bastone, Batini, Cepparello, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Pecoretti, Rossi e Sarais)
- Componenti votanti n. 16 (Agen, Barbieri, Bastone, Batini, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Pecoretti, Rossi e Sarais)
 - Voti favorevoli n. 16 (Agen, Barbieri, Bastone, Batini, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Pecoretti, Rossi e Sarais)
 - Astenuti n. 1 (Cepparello)

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dalla Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

Allegato n. 1, parte integrante della Delibera di C.C. n.° 33 del 24 FEB. 2015

Oggetto: **VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO "VILLA DUPOUY - LOC. L'ONGRILLI MONTEROTONDO". CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE PERVENUTA. APPROVAZIONE.**

PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

si esprime ☐ non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
si esprime ☒ parere favorevole
si esprime ☐ parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Dirigente/Funziionario delegato –
Responsabile del servizio
(timbro e firma)

Livorno, li 15.2.2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

si esprime ☒ non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
si esprime ☐ parere favorevole
si esprime ☐ parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Direttore di Ragioneria
(timbro e firma)

IL DIRIGENTE
SERVIZIO FINANZIARI
SOCIETA' E PARTECIPAZIONI
Dott. Nicola Falleni

Livorno, li 17/2/15



COMUNE DI LIVORNO

CC 33 24 FEB. 2015

Prot. n. 13817

Livorno, 16 Febbraio 2015



Oggetto: "Villa Dupouy – Loc. L'Ongrilli Monterotondo" Variante al Regolamento Urbanistico. **APPROVAZIONE.**

Al Responsabile del Procedimento
Arch. Paolo Danti
Sede

In relazione all'oggetto ed alle funzioni e compiti del Garante per la Comunicazione ex L.R. n. 65/2014, si **attesta** che è stata data pubblicità al procedimento ed ai relativi atti mediante apposita scheda analitico – descrittiva inserita nella Rete Civica sez. Programmazione Urbanistica – Garante per la Comunicazione.

In tale scheda è stata altresì inserita la delibera di adozione con relativa indicazione della pubblicazione sul B.U.R.T. nonché della scadenza prevista per la presentazione delle osservazioni.

Il Garante della Comunicazione
Dott. Giuliano Belli



COMUNE DI LIVORNO

AREA DIPARTIMENTALE 4
POLITICHE DEL TERRITORIO
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E GIS

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

in relazione all'approvazione della variante al Regolamento Urbanistico denominata "Villa Dupouy – Loc. L'Ongrilli Monterotondo"

ACCERTA E CERTIFICA

ai sensi dell'art.18 L.R. n. 65/2014


- che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, in particolare nel rispetto della normativa regionale di riferimento, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate;
- che l'atto di governo sopra indicato è coerente al Piano Strutturale del Comune di Livorno, al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno e al Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, in particolare non contrasta con gli obiettivi di qualità e le direttive della relativa Scheda d'Ambito e risulta conforme alla disciplina relativa ai beni paesaggistici di cui all'Allegato 8B del Piano di Indirizzo Territoriale adottato con deliberazione CRT n. 58 del 2 luglio 2014;
- che i profili di coerenza interna ed esterna sono stati valutati e risultano dall'elaborato "Analisi di coerenza interna e esterna – Valutazione degli effetti" allegato parte integrante della deliberazione di adozione della variante;
- che l'area interessata dall'atto di governo sopra indicato non è disciplinata da piani e programmi di settore;
- che l'atto di governo risulta conforme alle disposizioni di cui al titolo I capo I della L.R. n. 65/2015 e in particolare alle norme concernenti la tutela e riproduzione del patrimonio territoriale;
- che l'atto di governo interessa un'area ricompresa nel perimetro del territorio urbanizzato come definito dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 224 della L.R. n.65/2014;
- che - ai sensi della L. R. n.10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" - l'atto di governo è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a Vas, secondo i disposti del comma 3 dell'art. 5, trattandosi di variante di modesta entità concernente un'area localmente circoscritta;

- che l'Autorità competente in materia di VAS, con proprio provvedimento n. 641 del 3.2.2015 (allegato parte integrante della deliberazione di approvazione della variante), ha escluso l'atto di governo dalla procedura di VAS, con le prescrizioni contenute nel dispositivo del provvedimento di esclusione.

Livorno, 16 febbraio 2015

Il responsabile del procedimento

Arch. Paolo Danti /

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pdanti', with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.

Stampa



COMUNE DI LIVORNO

24 FEB 2015

3/2/2015

DETERMINA CON FIRMA DIGITALE

DETERMINA N. 641 del 03/02/2015 ID Pratica: 53463


Struttura: UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEI CITTADINI

Adottata dal Dirigente/Delegato: GONNELLI LEONARDO

OGGETTO: Variante al Regolamento Urbanistico inerente 2 Villa Dupoy 2 2 Località L2Ongrilli Monterotondo2

DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE N. : 2

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da GONNELLI LEONARDO ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI LIVORNO

SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEI CITTADINI

Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico inerente "Villa Dupoy 2 – Località L'Ongrilli Monterotondo"

L'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI VAS

Vista la L.R. 10/11/2014, n.65 "*Norme per il governo del territorio*"

Visto il D.L.gs. 2/04/2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", approvato in applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE del 27/06/2001;

Vista la L.R. 12/02/2010, n. 10: "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*",
Premesso che:

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i., comma 2, il Soggetto Proponente (Dirigente del Dipartimento 4 "Politiche del Territorio" del Comune di Livorno) ha trasmesso in data 21 maggio 2014 (con nota Prot. 48706) il Documento preliminare con il quale è stata illustrata la Variante al Regolamento Urbanistico inerente "Villa Dupoy 2 – Località L'Ongrilli Monterotondo" in cui sono state inserite le informazioni e i dati necessari per l'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente.

Dopo l'esame della documentazione pervenuta, in data 10 giugno 2014 (con nota Prot. 53929), l'Autorità Competente ha trasmesso il Documento Preliminare ai seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale:

- * Soprintendenza per i beni archeologici per la Toscana;
- * Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio delle Province di Pisa e Livorno;
- * Regione Toscana – Settore Politiche territoriali e ambientali;
- * Provincia di Livorno;
- * ARPAT Dipartimento Provinciale di Livorno;
- * ASL 6 di Livorno;

richiedendo di far pervenire eventuali osservazioni entro il giorno 10 luglio 2014 (30 gg.).

Considerato che sono pervenuti i seguenti contributi:

Soggetti Competenti In Materia Ambientale	Contributo pervenuto in data
Soprintendenza per i beni archeologici per la Toscana	02/07/2014
Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio delle Province di Pisa e Livorno	17/07/2014
Provincia di Livorno	10/07/2014
ARPAT Livorno	10/07/2014

Tenuto conto che in data 11 dicembre 2014, sulla base di un'analisi effettuata con l'Ufficio Tecnico, il sottoscritto ha predisposto una specifica Relazione Tecnica sul Documento Preliminare – parte integrante della presente Disposizione -, esaminando i contributi pervenuti analizzando in particolare se l'attuazione della Variante al Regolamento Urbanistico determini impatti significativi sull'ambiente.

Considerando che l'attuazione della Variante al Regolamento Urbanistico risulta sostenibile a livello ambientale e territoriale.

DISPONE

di escludere dalla VAS la Variante al Regolamento Urbanistico Area inerente "Villa Dupoy 2 – Località L'Ongrilli Monterotondo" con le seguenti prescrizioni:

1. Vista l'importanza e la qualità paesaggistica dei luoghi, il progetto degli interventi di ristrutturazione e trasformazione del territorio dovrà rispondere a requisiti di particolare pregio ed elevata sensibilità nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei parchi e ville di Montenero;
2. Per quanto sopra detto le opere di urbanizzazione e la rete di distribuzione dei servizi soprattutto quelli aerei dovranno essere integrate con il sistema ambientale e territoriale. In particolare l'accessibilità carrabile dovrà essere valutata attentamente nell'obiettivo di integrazione e salvaguardia del contesto ambientale e della valenza storica dei luoghi.
3. Il progetto dell'intervento dovrà prevedere il recupero e ripristino del paesaggio terrazzato dei muri a secco di contenimento recuperando laddove possibile gli elementi culturali originari che caratterizzano il sistema delle colline terrazzate, il recupero della viabilità storica, il contenimento dell'edificato da realizzarsi mediante

l'uso di materiali locali, evitando l'introduzione di elementi dissonanti quali prefabbricati di contenimento e vegetazione esotica.

- 4. Basandosi sulle attuali dimensioni planimetriche dei ruderi in oggetto si specifica che, nell'ipotesi di un eventuale intervento edilizio, il medesimo dovrà riferirsi alla classe di indagine 3 (opere di volume lordo inferiore a seimila metri cubi con altezza in gronda inferiore a venti metri). Pertanto la conseguente pratica edilizia dovrà essere supportata da una specifica campagna di indagini geognostiche volte alla definizione dei parametri geotecnici dei terreni interessati ed alla definizione della categoria di sottosuolo di fondazione e delle geometrie sepolte.*
- 5. Nell'ambito dell'istruttoria edilizia per l'approvazione gli interessati dovranno predisporre una BOB (Bonifica Ordigni Bellici nell'area in argomento;*
- 6. Prima dell'approvazione del progetto, per le aree oggetto di interventi di scavo per la ristrutturazione dell'immobile e per i sottoservizi, dovrà essere eseguito a carico della proprietà un intervento di archeologia preventiva da concordare con la Soprintendenza per i beni archeologici per la Toscana;*
- 7. L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area interessata dall'intervento potrebbe comportare una variante al progetto nonché la necessità di effettuare indagini archeologiche volte alla documentazione e alla tutela dei rinvenimenti;*
- 8. Ogni due anni, allo scopo di monitorare lo stato dei luoghi, dovrà pervenire da parte della proprietà, una sintetica relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori.*

Il presente provvedimento è pubblicato per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico in attuazione delle previsioni di cui all'art. 13 del regolamento relativo alla disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti e sul sito web del Comune.

**Il presente atto è firmato digitalmente dall'Autorità Competente in materia di VAS
Dirigente dell'Unità Organizzativa Strategie Ambientali Dott. Leonardo Gonnelli.**



COMUNE DI LIVORNO

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO "Villa Dupoy 2 – Località L'Ongrilli Monterotondo"

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ai sensi art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i.

RELAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i., comma 2 il Soggetto Proponente (Dirigente del Dipartimento 4 "Politiche del Territorio" del Comune di Livorno) ha trasmesso in data 21 maggio 2014 (con nota Prot. 48706) il Documento preliminare con il quale è stata illustrata la Variante al Regolamento Urbanistico inerente "Villa Dupoy 2 – Località L'Ongrilli Monterotondo" e sono state inserite le informazioni e i dati necessari per l'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente.

Dopo l'esame della documentazione pervenuta, in data 10 giugno 2014 (con nota Prot. 53929), l'Autorità Competente (Dirigente U.O.VA Strategie Ambientali) ha trasmesso il Documento Preliminare ai seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale:

- Soprintendenza per i beni archeologici per la Toscana;
- Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio delle Province di Pisa e Livorno;
- Regione Toscana – Settore Politiche territoriali e ambientali;
- Provincia di Livorno;
- ARPAT Dipartimento Provinciale di Livorno;
- ASL 6 di Livorno;

richiedendo di far pervenire eventuali osservazioni entro il giorno 10 luglio 2014 (30 gg.).

Nella Tabella 1 sono elencati i contributi pervenuti:

Tabella 1

Soggetti Competenti In Materia Ambientale	Contributo pervenuto in data	Contributo non pervenuto
Soprintendenza per i beni archeologici per la Toscana	02/07/2014	
Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio delle Province di Pisa e Livorno	17/07/2014	
Regione Toscana		X
Provincia di Livorno	10/07/2014	
ARPAT Livorno	10/07/2014	
A.S.L. 6		X

2

ANALISI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE

Secondo quanto previsto dall'Allegato 1 della L.R. 10/2010, nel Documento preliminare sono state esaurientemente descritte le Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- ☐ In quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- ☐ In quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- ☐ La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- ☐ Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- ☐ La rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

Inoltre sono state declinate le Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- ❑ Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- ❑ Carattere cumulativo degli impatti;
- ❑ Natura trasfrontaliera degli impatti;
- ❑ Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- ❑ Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- ❑ Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e/o del superamento dei livelli della qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- ❑ Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

I contributi pervenuti dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale interpellati e parte integrante della presente Relazione – Allegato A - sono sinteticamente proposti di seguito:

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI PER LA TOSCANA

3

(...) non sono considerate sufficienti le indicazioni riportate a Pag. 42 del Documento preliminare riguardo le eventuali scoperte fortuite. (...) qualora la Variante venisse esclusa dall'assoggettabilità a VAS, la Soprintendenza ritiene necessario per le aree oggetto di interventi di scavo per la ristrutturazione dell'immobile e per i sottoservizi, un intervento di archeologia preventiva a carico della proprietà, da concordare con la proprietà stessa prima dell'approvazione del progetto. Si segnala inoltre che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area interessata dall'intervento potrebbe comportare una variante al progetto nonché la necessità di effettuare indagini archeologiche volte alla documentazione e alla tutela dei rinvenimenti.

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO (...) DELLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

(...) L'area dei ruderi della ex Villa Dupoy, integrata nel cuore di un'area boscata e raggiungibile mediante percorsi limitati e dimensionalmente contenuti, ha quindi assunto un interesse naturalistico ed estetico-percettivo. Essa restituisce pertanto un ambiente storicamente consolidato da oltre 70 anni per il quale potranno prevedersi la messa in sicurezza di quanto pericolante e una globale riqualificazione a verde e integrazione dell'assetto vegetazionale, con la sola finalità di "presidio ambientale" funzionale alla pubblica fruizione dei percorsi naturalistici circostanti.

Quanto descritto corrisponde peraltro alle previsioni di cui ai punti 6 e 11 dell'art. 31 delle NN.TT.A. del RU proposto dall'A.C. per la ritipizzazione. Risponde inoltre agli indirizzi di tutela dei dispositivi normativi vigenti e agli indirizzi prescrittivi contenuti nella scheda di copianificazione MIBACT-Regione Toscana, mirati alla salvaguardia e godibilità dei punti di vista accessibili al pubblico e a limitare i processi di urbanizzazione e il conseguente sviluppo infrastrutturale in aree verdi.

PROVINCIA DI LIVORNO

(...) non vengono rilevati particolari elementi di contrasto con il vigente PTC fermo restando che per la valenza paesaggistica e ambientale dell'area è opportuno prevedere il recupero e ripristino del paesaggio terrazzato dei muri a secco di contenimento e possibilmente, recuperando gli elementi culturali originari che caratterizzano il sistema delle colline terrazzate, il recupero della viabilità storica, il contenimento dell'edificato da realizzarsi mediante l'uso di materiali locali, evitando l'introduzione di elementi dissonanti quali prefabbricati di contenimento e vegetazione esotica.

4

ARPAT DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LIVORNO

(...) ritiene gli effetti ambientali della Variante individuabili attraverso la procedura di VAS trascurabili e comunica che non procederà alla redazione del contributo istruttorio specifico. Ciononostante, visto il particolare pregio naturalistico e paesaggistico dell'area, la presenza di bosco e la vicinanza al Parco Provinciale dei Monti Livornesi, suggerisce di limitare allo stretto indispensabile l'entità degli interventi edilizi.

ooooo

In data 7 agosto 2014, con nota n.Prot. 74181, in relazione al parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio e per il Patrimonio storico artistico e Etnoantropologico delle Province di Pisa e Livorno (Prot. n. 8699 del 10/07/2014) l'Autorità Competente sentito l'Ufficio Urbanistica, precisa quanto di seguito:

- La pianificazione urbanistica dell'area in esame è stata oggetto di un articolato iter amministrativo avviatosi con il Regolamento Urbanistico Comunale del 1999 che classificava l'area in "Aree di riqualificazione ambientale" artt. 27 e 45 delle NN.TT.A. Nel novembre dell'anno 2006, la società Belvedere srl, proprietaria dell'area, presentò una proposta di Piano di recupero riguardante i resti della Villa Dupouy, con lo scopo di ricostruire i volumi demoliti ed adibirli a civile abitazione. L'Ufficio comunale

competente esprime parere negativo nei confronti della proposta di recupero, in quanto, trattandosi di ruderi, essi non potevano essere considerati "fabbricato esistente". Segui, da parte della proprietà, la richiesta di conferire e regolare, con apposita variante al R.U., una nuova disciplina per le aree in questione, in quanto trascorsi cinque anni dall'approvazione dello strumento urbanistico comunale, i vincoli erano decaduti. Tale richiesta viene esplicitata mediante ricorso al TAR Toscana nel maggio 2007, che con sentenza n. 351/2009 respinse il ricorso in merito al silenzio dell'Amministrazione. Segui un ricorso in appello al Consiglio di Stato, che accolse l'istanza e con sentenza 4737/2009 condannò l'Amministrazione a provvedere alla ritipizzazione del R. U. Con le Deliberazioni del CC n. 124 del 26.7.2010 e n. 185 del 17.12.2010, l'A.C. rispettivamente adottò ed approvò una variante al R. U. che riclassificava l'area di proprietà della Belvedere srl tra quelle di *rispetto panoramico e di tutela idrogeologica*, di cui all'art. 21 delle NTA. La motivazione di tale scelta urbanistica fu individuata nella constatazione che l'area era libera da costruzioni, (eccettuando i resti murari dell'antica villa), di particolare interesse naturalistico, estetico-percettivo, nonché storico-culturale ed era caratterizzata da un mosaico vegetazionale tipico dei luoghi. Era pertanto, nell'intenzione dell'Amministrazione comunale fare in modo che l'area continuasse ad avere le caratteristiche descritte, che le venivano riconosciute anche dalla destinazione urbanistica impressa al momento dell'approvazione del R. U. che precludeva nuovi manufatti.

Le deliberazioni di adozione ed approvazione della variante, citate poco sopra, sono state poi annullate con Sentenza del TAR della Toscana n. 931/2013 con la motivazione che introducendo un vincolo che preclude ogni possibilità di utilizzo del bene da parte della proprietà, di fatto veniva introdotto un vincolo a carattere sostanzialmente espropriativo, per il quale avrebbe dovuto essere previsto un indennizzo.

A seguito della decisione del TAR l'area risulta, oggi, tra quelle in cui sono decadute le prescrizioni del R.U. con conseguente esigenza di riclassificarle urbanisticamente.

- L'art. 3 del T.U. Edilizia n. 380/2001, modificato dal D.L. 21/06/2013 n. 69 prevede che *"nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli volti al ripristino degli edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza"*.

Dall'analisi del Documento preliminare e dei contributi pervenuti analizzati dal Gruppo di Lavoro, si conclude che la Variante al Regolamento Urbanistico inerente "Villa Dupoy 2 -- Località L'Ongrilli Monterotondo" appare sostenibile a livello ambientale e territoriale e si ritiene pertanto di escluderla dalla VAS con le seguenti prescrizioni:


1. *Vista l'importanza e la qualità paesaggistica dei luoghi, il progetto degli interventi di ristrutturazione e trasformazione del territorio dovrà rispondere a requisiti di particolare pregio ed elevata sensibilità nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei parchi e ville di Montenero;*
2. *Per quanto sopra detto le opere di urbanizzazione e la rete di distribuzione dei servizi soprattutto quelli aerei dovranno essere integrate con il sistema ambientale e territoriale. In particolare l'accessibilità carrabile dovrà essere valutata attentamente nell'obiettivo di integrazione e salvaguardia del contesto ambientale e della valenza storica dei luoghi.*
3. *Il progetto dell'intervento dovrà prevedere il recupero e ripristino del paesaggio terrazzato dei muri a secco di contenimento recuperando laddove possibile gli elementi colturali originari che caratterizzano il sistema delle colline terrazzate, il recupero della viabilità storica, il contenimento dell'edificato da realizzarsi mediante l'uso di materiali locali, evitando l'introduzione di elementi dissonanti quali prefabbricati di contenimento e vegetazione esotica.*
4. *Basandosi sulle attuali dimensioni planimetriche dei ruderi in oggetto si specifica che, nell'ipotesi di un eventuale intervento edilizio, il medesimo dovrà riferirsi alla classe di indagine 3 (opere di volume lordo inferiore a seimila metri cubi con altezza in gronda inferiore a venti metri). Pertanto la conseguente pratica edilizia dovrà essere supportata da una specifica campagna di indagini geognostiche volte alla definizione dei parametri geotecnici dei terreni interessati ed alla definizione della categoria di sottosuolo di fondazione e delle geometrie sepolte.*
5. *Nell'ambito dell'istruttoria edilizia per l'approvazione gli interessati dovranno predisporre una BOB (Bonifica Ordigni Bellici nell'area in argomento;*
6. *Prima dell'approvazione del progetto, per le aree oggetto di interventi di scavo per la ristrutturazione dell'immobile e per i sottoservizi, dovrà essere eseguito a carico della proprietà un intervento di archeologia preventiva da concordare con la Soprintendenza per i beni archeologici per la Toscana;*
7. *L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area interessata dall'intervento potrebbe comportare una variante al progetto nonché la necessità di effettuare indagini archeologiche volte alla documentazione e alla tutela dei rinvenimenti;*

8. *Ogni due anni, allo scopo di monitorare lo stato dei luoghi, dovrà pervenire da parte della proprietà, una sintetica relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori.*

Livorno, 11 dicembre 2014

Autorità Competente

Dot. Leonardo Cornelli



Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente
Cepparello

La Vice Segretario Generale
Launaro

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line del Comune presente nella rete civica per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, 26 FEB. 2015

L'incaricato alla pubblicazione
La Resp. Uff. Archivio e Protocollo
Lorena Marconi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- ☒ E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
- ☐ E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno,

Per copia conforme

Livorno,

p. IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	